Comune di Acicatena

PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del Reg. **Data : 04.07.2013**	**OGGETTO**:Approvazione regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed arre pubbliche (T.O.S.A.P.)

L'anno duemilatredici , il giorno quattro del mese di luglio alle ore 20,15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Acicatena, alla seduta ordinaria disciplinata dall'articolo 23 dello Statuto Comunale nonchè dall'art. 29 del Regolamento per funzionamento del Consiglio, il Dott. Salvatore Finocchiaro , nella qualità di Presidente del Consiglio, dispone che si proceda alla chiamata dell'appello al quale risultano:

1	SAPUPPO VENERANDO	Ass.	11	LA ROSA TERESA MARIA G.	Ass.
2	SCIACCA GIUSEPPE	Presente	12	SORBELLO GIUSEPPE	Ass.
3	GRASSO GIOVANNI	Presente	13	FERRO MARTINO ORAZIO	Presente
4	GIANNETTO FRANCESCO	Presente	14	LEONARDI SALVATORE	Presente
5	GRASSO FRANCESCO MARIO	Presente	15	URSO GIUSEPPE	Ass.
6	CUTULI SALVATORE	Ass.	16	BARBAGALLO ORAZIO	Presente
7	ALEO GIUSEPPE	Ass.	17	LUCCHESI LUIGI	Presente
8	GRANCAGNOLO GIANLUCA	Presente	18	BARBAGALLO GIUSEPPE	Presente
9	LIUZZO GIUSEPPE	Ass.	19	SORBELLO ROSARIO	Ass.
10	FINOCCHIARO SALVATORE	Presente	20	PUGLISI MICHELE	Presente
PRESENTI: 12			ASSENTI: 8		

Constatato che sussiste il quorum per la validità della seduta ordinaria, il dott. Salvatore Finocchiaro, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza dell'adunanza consiliare, e dichiara aperti i lavori ai quali partecipa, il Segretario Generale dr. Carmelo Caruso.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e dell'art. 40, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Grasso F., Ferro M. O. e Puglisi M.;

La seduta è pubblica.

Si dà atto che sono presenti, per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Ascenzio Maesano, il V. Sindaco Giovanni Grasso e gli Assessori Messina Salvatore e Pellegrino Massimo .
Si dà atto che è presente il Responsabile di P.O. Gestione Entrate Tributarie dott. Gaetano Pennisi.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Il PRESIDENTE

Vista la proposta di delibera n.5 /2013 presentata dal Responsabile di P.O. Servizio Entrate tributarie ad oggetto : "Approvazione regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed arre pubbliche (T.O.S.A.P.)"
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. n. 48/91, così articolati:

- Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE ☒ - SFAVOREVOLE ☐;
- Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE ☒ - SFAVOREVOLE ☐;
- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: FAVOREVOLE ☒ - SFAVOREVOLE ☐;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con votazione espressa in forma palese per :

- APPELLO NOMINALE - ☒ - ALZATA DI MANO - ☐ - ALZATA E SEDUTA - ☐ -VOTAZIONE SEGRETA

Presenti = n. 15 - Assenti n. 05 (Sapuppo V.., Cutuli S., Grancagnolo G., La Rosa T.e Sorbello R.);
Voti favorevoli = n. 14 Contrari = n.// - Astenuti = 1 (Urso Giuseppe).

DELIBERA

☒ di approvare la proposta di delibera n. 5/2013 presentata dal Responsabile di P.O. Servizio Entrate tributarie ad oggetto : "Approvazione regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed arre pubbliche (T.O.S.A.P.)"

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l' aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Allegato alla deliberazione

del Consiglio Comunale

N. _____ DEL_____

COMUNE DI ACICATENA
PROVINCIA DI CATANIA

18 GIU 2013

Prot. 19323

ASSESSORATO_____

SETTORE : TRIBUTI SERVIZIO: T.O.S.A.P.

PROPOSTA N. 05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.

Da sottoporre all'organo deliberante del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.).

Premesso che con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 293 del 28/04/1994, si approvava il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;";

Ritenuto necessario ed opportuno, considerato superato il regolamento esistente, procedere alla stesura di un nuovo regolamento, che abroghi il precedente;

PROPONE

Di approvare, per quanto sopra esposto in premessa, il nuovo Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), che si compone di n. 33 articoli, che, allegato alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Aci Catena lì 18 giugno 2013

L'ASSESSORE AI TRIBUTI _____

IL TITOLARE P.O. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE _____

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

PARERE REGOLARITA' TECNICA: -FAVOREVOLE/~~SFAVOREVOLE~~

DATA 18-06-2013 IL CAPO SETTORE Il Capo Settore Gestione Entrate Tributarie Dott. Gaetano Panisi

Trasmessa all'ufficio Ragioneria il

Ragioneria Generale per ricevuta il

IL CAPO SETTORE

IL RESP. RICEZIONE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE/~~SFAVOREVOLE~~

DATA 18/06/2013 IL CAPO SETTORE IL TITOLARE P.O. GESTIONE ECONOMICO CONTABILE Dott. Giuseppe Di Mauro

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (ART.27 D. LEG. 77/95)

Somma da impegnare con la presente proposta £.

Preimpegno provvisorio al Fondo di pertinenza N.

Cap. BILANCIO

DATA IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

Trasmessa all'ufficio Segreteria Generale per il successivo parere

Segreteria Generale per ricevuta Il Registrata al

Il N.

IL CAPO SETTORE IL RESP. RICEZIONE

UFFICIO DEL SEGRETARIO

PARERE DI LEGITTIMITA': FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE

DATA IL SEGRETARIO GENERALE

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Salvatore Finocchiaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig Sciacca Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmelo Caruso

Pubblicata all'albo on line n._____ dal _____ al _____

vi è rimasta per giorni quindici .

Lì

L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'Impiegato addetto all'albo pretorio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____norma dell'art. 11 L.R. 44/91.

Dalla residenza Municipale,lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991, n. 44, come modificata con L.R. 05.07.97, n. 23 è divenuta esecutiva il**
- ❑ **Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. n. 44/91)**
- ❑ **Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2).**

Lì,_____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale_____

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

COMUNE DI ACI CATENA
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

T.O.S.A.P.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. *del*

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

INDICE

CAPO PRIMO - NORME GENERALI

ART. 1. Istituzioni del canone
ART. 2. Ambito e scopo del regolamento
ART. 3. Tipologia delle occupazioni e durata
ART. 4. Oggetto del canone ed esclusioni
ART. 5. Soggetti obbligati al pagamento del canone
ART. 6. Responsabile gestionale del canone

CAPO SECONDO – PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 7. Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
ART. 8. Domanda di concessione o autorizzazione
ART. 9. Rilascio della concessione o autorizzazione
ART. 10. Contenuto della concessione o autorizzazione
ART. 11. Obblighi del titolare del provvedimento
ART. 12. Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
ART. 13. Rinuncia all'occupazione
ART. 14. Decadenza della concessione o autorizzazione
ART. 15. Nuova concessione o autorizzazione per subentro
ART. 16. Rinnovo della concessione o autorizzazione
ART. 17. Occupazioni d'urgenza
ART. 18. Occupazioni abusive

CAPO TERZO – PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

ART. 19. Misura delle occupazioni
ART. 20. Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici
ART. 21. Determinazione della tariffa di base
ART. 22. Determinazione del canone
ART. 23 Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO QUARTO – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE - INGIUNZIONE

ART. 24. Esenzioni
ART. 25. Modalità e termini di pagamento
ART. 26. Penalità, indennità, sanzioni
ART. 27. Definizione agevolata della penale
ART. 28. Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento
ART. 29. Riscossione coattiva
ART. 30. Rimborsi

CAPO QUINTO – NORME FINALI – PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE

ART. 31. Norme finali
ART. 32. Pubblicità
ART. 33. Entrata in vigore

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

CAPO PRIMO
Norme generali

Art. 1
Istituzione del canone
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Ambito e scopo del Regolamento
Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche e i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.
Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici del Comune, tenuto conto del valore economico dell'uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.
Il presente regolamento, richiama integralmente il regolamento "Localizzazione e assegnazione in concessione d'uso di posteggi e collocazione di chioschi su aree pubbliche", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N. 8 del 24/02/2012, per la determinazione della relativa imposta.

Art. 3
Tipologia delle occupazioni e durata
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate per intero. **Le concessioni rilasciate hanno validità decennale e sono comunque rinnovabili.**

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni ed eventuali rampe per i disabili. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
L'occupazione del suolo pubblico all'esterno dei negozi con esposizione di merce può essere effettuata, previo ottenimento della necessaria concessione di occupazione del suolo pubblico e con l'osservanza delle norme igienico sanitarie e viabilistiche, esclusivamente nei seguenti casi:

1) tipologia merceologica: fiori, piante, generi alimentari, frutta e verdura e somministrazione.

a) aree interessate: suolo antistante gli esercizi per la vendita di fiori, piante, generi alimentari, frutta e verdura e per la somministrazione;

b) superficie concedibile: l'area esterna concessa per le occupazioni è quella prevista dal precedente art. 3 comma 3;

c) modalità: la richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una relazione contenente le modalità di esposizione e documentazione fotografica illustrativa unitamente ad un disegno tecnico dal quale risulti l'inserimento delle eventuali strutture di supporto delle merci che verranno esposte.

La superficie occupabile deve essere posta a ridosso del fronte del negozio.

Le eventuali coperture dell'occupazione devono essere limitate ad ombrelloni o tende fissate all'edificio, nel rispetto delle norme edilizie ed avere caratteristiche analoghe a quelle ammesse per i plateatici; qualora alla luce delle procedure di autocontrollo adottate ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 26/05/1997, n. 155 dal responsabile dell'attività di vendita, in rapporto all'esito delle analisi dei potenziali rischi per gli alimenti, cioè dei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti, si renda necessaria la copertura dei generi di frutta e verdura con attrezzature diverse da ombrelloni o tende, l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa.
Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.
I generi di frutta e verdura debbono essere tenuti sollevati dal suolo in modo da consentire una facile ed adeguata pulizia.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi; la merce esposta deve essere in buono stato di conservazione e disposta in modo ordinato.
Le eventuali strutture di appoggio della merce devono essere chiuse su tutti i lati visibili fino a terra con teli esclusivamente di colore verde.

2) tipologia merceologica: auto, moto, ciclomotori e biciclette

a) aree interessate: suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito antistante i negozi ubicati nel territorio Comunale;

b) superficie concedibile: spazi antistanti le vetrine delle ditte richiedenti, per la superficie stabilita dal precedente art. 3 comma 3. Qualora l'area utilizzata è su sede stradale la superficie autorizzabile è quella equivalente a due posti auto.

c) modalità la richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una relazione, completa dei seguenti elementi:

1) superficie richiesta;
2) modalità di esposizione;
3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l'area richiesta;
4) numero auto, motocicli, ciclomotori o biciclette che verranno esposti;
5) disegno tecnico dal quali risulti l'inserimento nell'area oggetto di richiesta dei veicoli che verranno esposti.

I veicoli esposti dovranno essere tenuti in maniera ordinata e decorosa e qualora trattasi di veicoli a motore dovranno essere coperti da regolare RC auto.
I rivenditori potranno esporre solo mezzi nuovi e comunque in perfetto stato di conservazione.
È vietata l'esposizione di mezzi in riparazione.
Auto, moto e ciclomotori dovranno essere forniti di targa prova, se prevista dalla normativa vigente, e di cartelli che chiariscano che si tratta di veicoli in vendita.
Per entrambe le tipologie devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni del Codice della strada. L'area viene concessa a condizione che l'occupazione non interferisca con il transito pedonale, in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e l'accesso agli ingressi privati.
Nel caso di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito dovrà essere prodotto il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo o di ogni singolo condomino o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari del suolo.
Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.
L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi; la merce esposta deve essere disposta in modo ordinato.
È vietato in ogni caso esporre elementi estranei alle merci oggetto della attività commerciali, quali cartellonistica di richiamo o promozionale, ad esclusione dei cartellini dei prezzi.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

3) tipologia merceologica: "Dehors". Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande.

Art. 4
Oggetto del canone ed esclusioni

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, compresi impianti, condutture e cavi.
3. Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
d)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
f)	Occupazioni effettuate con tende solari prive di qualsiasi forma pubblicitaria.
g)	Occupazioni effettuate con cartelli.
h)	Occupazioni con tavoli e gazebo per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche, sindacali, onlus e culturali.
i)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
l)	Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
m)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
n)	Accessi e passi carrabili concessionari ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
o)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A.S.L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;
p)	Passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
q)	Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
r)	Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, bow-windows (balcone chiuso) e simili infissi di carattere stabile.
s)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
t)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 20 mq.
u)	Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
v)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
z)	Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del canone

E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione.
La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi.

Art. 6

Responsabile gestionale del canone

Il responsabile della attività gestionale del canone disciplinato dal presente regolamento è il responsabile del settore Tributi.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

CAPO SECONDO
Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico.

Art. 7
Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 8
Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi fronteggianti i negozi), e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere gli elementi stabiliti dallo schema di cui all'allegato "A".

Art. 9
Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto e presentato dietro richiesta.

Art. 10
Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
b. codice fiscale o partita I.V.A.;
c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

Art. 11
Obblighi del titolare del provvedimento

Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
f. provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

g. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;

h. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;

i. conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

Art. 12

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.

2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione.

5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 13

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 27 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 14

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:

a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;

b. in caso di mancato pagamento del canone;

c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 15

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest' ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del sub ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 16

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato dovrà produrre apposita domanda con le stesse modalità di cui all'art. 8, utilizzando lo schema allegato al presente regolamento di cui all'allegato "A".

2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.

3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

b. dare immediata, e comunque non oltre due ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax, a mezzo telegramma e/o posta elettronica certificata, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione in sanatoria;

c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Art. 18
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

CAPO TERZO
Tariffa – Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

Art. 19
Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A - PASSO CARRABILE

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in ml. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la tariffa di appartenenza in relazione alla zona del territorio comunale. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni.

B – ACCESSO A RASO

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.

C - OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi si applica una tariffa unica commisurata al numero complessivo delle utenze esistenti sul territorio comunale rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni di spazi pubblici con tende, cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.

D - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

E - OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Per tali occupazioni, che insistono sull'area di riferimento, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. Sull'importo da corrispondere si applica la riduzione pari all' 80%.

Art. 20
Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici

Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in zone territoriali come risultano evidenziate di seguito:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria: ROSSA

Fanno parte della zona ROSSA, tutte le vie, piazze, viali e vicoli, compresi nei seguenti perimetri:

- Via Matrice;
- Piano Umberto;
- Via Vittorio Emanuele, sino al civico 172 (lato destro) e sino al civico 125 (lato sinistro);
- Piazza Santa Lucia;
- Via Turi D'Agostino;
- Via Santa Maria Del Sangue;
- Piano Consolazione;
- Via Pozzo;
- Via IV Novembre;
- Via Principe Campo Fiorito;
- Via Arena;
- Via San Giuseppe;
- Via Catania;
- Via Mignemi;
- Via Consolazione;
- Via Giovanni Verga;
- Via Luigi Pirandello;
- Via Sicilia;
- Via Indipendenza;
- Via Libertà;
- Via Delle Olimpiadi;
- Vico Garzia;
- Via Roma;
- Via Petralia;
- Via Sapuppo;
- Piazza San Leopoldo;
- Via Santa Barbara;
- Via Monsignor Consoli;
- Via Barbagallo;
- Via Guglielmo Marconi;
- Via Alessandro Manzoni;
- Via Vincenzo Bellini;
- Via Francesco Strano;
- Via Dante Alighieri;
- Via Palestra;
- Via Europa;
- Via Etna;
- Via Galileo Galilei;
- Via Francesco Guglielmino;
- Via Esperanto;
- Piano San Filippo;
- Via Scale Sant'Anna, dal civico 2 al civico 14 (lato destro) e il civico 1;
- Via Calvario, sino al civico 27 (lato destro) e sino al civico 26 (lato sinistro);
- Via Carcara, sino al civico 39 (lato destro) e sino al civico 42 (lato sinistro);
- Via Nizzeti, sino al civico 67 (lato destro) e sino al civico 50 (lato sinistro);
- Via Dottor Chiarenza;
- Via Alfredo Rampi;
- Via Reitana, sino al civico 7 (lato destro) e sino al civico 32 (lato sinistro);
- Via Croce.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Fanno parte, altresì, della zona ROSSA, tutti gli interni ed esterni dei parchi comunali.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria BIANCA

Zona limitrofa

Fanno parte della zona BIANCA, tutte le vie, piazze, viali e vicoli, non compresi nella zona ROSSA.

Art. 21

Determinazione della tariffa di base

La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è stabilita in relazione al numero di abitanti esistenti sul territorio comunale alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT (n. 28862 al 31 gennaio 2013):

TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			ROSSA	BIANCA
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq.	35,00	17,50
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione della tariffa del 30%)	per ml.	24,50	12,25
3	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	per nr. utenze	1,20	1,20
4	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	per mq.	7,00	3,50
5	Accessi carrabili	per mq.	13,00	6,50

TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui al presente art. 20 del regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle tre categorie in cui è classificato il territorio comunale la tassa viene così graduata:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			ROSSA	BIANCA
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq.	0,50	0,25
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione della tariffa del 30%)	per ml.	0,35	0,35
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria della tariffa al 30%)	per mq.	0,35	0,35
4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti	per mq.	0,45	0,45
5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori che vengono il loro prodotto (riduzione della tariffa del 30%)	per mq.	0,35	0,17
6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzioni della tariffa dell'80%)	per mq.	0,10	0,10
7	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	per mq.	0,50	0,50
8	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzioni della tariffa dell'80%)	per mq.	0,10	0,10
9	Occupazione ordinaria del suolo comunale per la tipologia "1" se diversa da quanto previsto dall'art. 4 comma 3 (periodo 01/06 al 30/09)	per mq.	0,20	0,20

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Per le attività commerciali di vendita di auto, moto, ciclomotori e biciclette le tariffe sono aumentate del 30%.
Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di cui ai punti 2 e 3 delle tabelle di riferimento è stabilita una tariffa minima per singola azienda di euro 516,46.
La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
La tariffa deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Per gli importi superiori ad euro 1.500,00 si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente regolamento.

TARIFFE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua stabilita in euro 35,00 al mq.
La tassa è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
La tassa di cui alla presente parte è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa dovuta per le occupazioni permanenti.

TARIFFE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta la tassa annua stabilita in euro 35,00 al mq.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Art. 22

Determinazione del canone

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 23 in materia di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per la misura dell'occupazione (art. 19). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.

3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21) per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

5. Il canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.

6. Dalla misura complessiva del canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 23

Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze esistenti sul territorio comunale rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per tali occupazioni è stabilita una tariffa minima per singola azienda di euro 516,46.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

La tariffa deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per gli importi superiori ad euro 1.500,00 si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente regolamento.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

CAPO QUARTO
Agevolazioni

Esenzioni - Modalità e termini di pagamento - Sanzioni - Diffida ad adempiere – Ingiunzione

Art. 24
Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del canone:
Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss.
Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente.
Le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive . La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
Le occupazione effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà.

Art. 25
Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a) a mezzo di apposito conto corrente postale intestato al Comune di Aci Catena;
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.

5. Il canone relativo a ciascuna concessione permanente se di ammontare superiore a €. 1.500,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^ rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze del 30 aprile, 30 giugno, 30 agosto.

6. Il canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 1.500,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^ rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze del 30 aprile, 30 giugno, 30 agosto.

Art. 26
Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 30%.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del *50%*, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992.

4. Sull'ammontare del canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

a) per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;

b) per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;

c) per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.

5. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art.28 del D. Lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

Art. 27

Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

a. al 10% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

b. al 15% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 28

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 18 per quanto riguarda le occupazioni abusive.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 29.

Art. 29

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Art. 30
Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

CAPO QUINTO
Norme finali – Pubblicità – Entrata in vigore

Art. 31
Norme Finali

Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare e con il pagamento del presente canone.

Art. 32
Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici del settore tributario o sul sito istituzionale di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 33
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il _____

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com